


APPENDICE V

*Moto proprio della Santità di Nostro Signore Papa Leone XII
in data 5 ottobre 1824 sulla riforma dell'Amministrazione pubblica,
della procedura civile e delle tasse dei giudizi (titoli I-II-III)*



(5)

LEO PP. XII. MOTU-PROPRIO

Dopo le orribili calamità, che afflissero per molti anni lo Stato Ecclesiastico, tornato nel 1814, Pio VII. nostro Predecessore di gloriosa ricordanza al pieno possesso della Sovranità temporale mise mano coraggiosamente all'innalzamento di un edificio di pubblica Amministrazione, che nello stabilimento de' nuovi metodi, e nell'uniformità del sistema contribuì alla felicità de' popoli, suonavano col *Motu-proprio* del 6. Luglio 1816. E non risparmiando nè spesa, nè cure, con altro *Motu-proprio* del 21. Novembre dell'anno appresso 1817. pubblicò un nuovo Codice di procedura civile insieme col Regolamento generale sulla cassa de' giudizj.

Ma vide quel Pontefice nella sua somma perspicacia, che in opere di questa natura, non può giammai tutto prevedersi in principio, cosicchè quelle nobili istituzioni esperimentate, e con miglioramenti, che sarebbero sopravvenuti, avrebbero potuto rettificarsi e migliorarsi; come se ne protestò espressamente nel primo dei suddetti *Moti-proprij*, e come fece conoscere col fatto negli anni successivi in tante providenze emanate per organo della Segreteria di Stato, le quali però distaccate dall'intero corpo delle disposizioni e male interpretate, non hanno portato quei vantaggi, a cui si mirava per il bene della giustizia, e per la tranquillità de' Soldati.

Era dunque necessaria di ricomporre quel vasto edificio, il che forse avrebbe fatto lo stesso nostro Antecessore, se fosse per altro tempo sopravvissuto. Quando piacque alla Divina Omnipotenza di chiamarci a succedergli, fu allora nel principio del nostro Pontificato; che tanto in voce, quanto in iscritto, ci furono presentati moltissimi reclami da ogni Ordine di persone, ed anche da quelli, che nelle loro querelle non potevano nascondere delle mire secondarie, e di privato interesse; onde il sistema della pubblica Amministrazione, e della procedura, e delle tasse venisse interamente cambiato, o per lo meno modificato, ed emendato.


Ed accendendosi ogni giorno, e da ogni Provincia de' nostri domini le rappresentanze, persuasi Noi dall'altra parte, che in affari di tanta importanza si dovesse procedere colla più matura ponderazione, ci determinammo di desinare una Commissione di Sen-

A 2

ДЕЛА ПРАВИТЕЛЬСТВА
 ДИПЛОМАТИЧЕСКАГО
 ДЕПАРТАМЕНТА
 И
 ДИПЛОМАТИЧЕСКАГО
 МИНИСТЕРСТВА
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 ПО
 ДѢЛУ
 ПРАВИТЕЛЬСТВА
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 ПО
 ДѢЛУ
 ПРАВИТЕЛЬСТВА
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

DEI REGI E DEI GIUDICI

DEI REGI E DEI GIUDICI
 E
 DEI REGI E DEI GIUDICI
 E
 DEI REGI E DEI GIUDICI



ROMA

(64)

recozzati noi per la loro dottrina, integrità, ed attaccamento al Governo, i quali ci videremo *in iscritto*, se nel prim' *eterno* *di-
toli del Moto proprio del 6. Luglio 1816.*, e così nella *procedu-
ra, e nelle tasse*, si contenessero disposizioni tali, che mercessero
ro di esser cambiate, e riformate, proponendoci i metodi, e le
Provvidenze da sostituirvi.

Noi protestammo apertamente, che se per il più felice andamento della pubblica Amministrazione, e per più regolare, e spediente corso della giustizia fosse dovuto caricarsi il nostro Erario di maggiori spese, non v'era sacrilegio, a cui non l'arrestiamo volentieri, assoggettato; ma se l'uno e l'altro avesse potuto ottener-
si col maggior sollievo del popolo, e col minor dispendio dell'Erario, questo era il più ardente de' Voti, che nelle attuali circostanze formavamo nel nostro cuore.

Animata da questi sentimenti la Commissione, dopo il travaglio di pochi mesi, ci ha presentato la riforma tanto del *Moto proprio 6. Luglio 1816.*, quanto della *procedura, e delle tasse annesse*; lavori, che sottoposti da Noi all' esame di quei Cardinali di S. Chiesa, onde è composta la *Congregazione consistoria*, sono stati accettati, e con i lumi loro anche migliorati.

Nel nuovo piano, alcune Delegazioni meno ample, sono state riunite all'altre più vicine, conservate però le une, e le altre nel rango, in cui erano prima: ai Tribunali Collegiali di prima istanza, sono stati surrogati de' Giudici singolari più accorti all'istruzione dei processi; ristretto il numero dei Giudici in alcuni Tribunali, altri tolti del tutto tanto nelle Delegazioni, quanto in Roma, ma eretto in Roma un Tribunale particolare di Commercio, di cui si era privi; cessano i costi de' *Giudici supplenti*, la di cui istituzione potè sembrare opportuna nel sistema dei Tribunali Collegiali, ora per noi adottato, piano di riforma diviene affatto superflua; finalmente immensamente il corso de' giudizi si per la loro celerità, sia per il minor dispendio.

Alle Comunità, ed ai Consigli ampliate le facoltà; i Consigli meglio equilibrati tra li diversi ordini di persone; restituita alla Nobiltà quella distinzione, di cui gode in tutti gli stati cittadini; accordata finalmente ai proprietari, oltre il suffragio nelle pubbliche deliberazioni, una più esusa, e più libera disposizione delle loro sostanze.

E ciò, che richiamava maggiormente la nostra vigilanza, e le nostre provvidenze, viene mantenuto nel suo piena lustro, e vigore. *La Giurisdizione Episcopale*, e restituita alla prerogativa, colla quale l'esercizio della medesima fu ampliato da Benedetto XIV. nostro Predecessore di felice ricordanza. Quindi con quella uniformità, che dee essere lo scopo principale di una saggia Legislazione, le stesse prescrizioni di procedura, le stesse tasse, ed uno stesso idioma più nobile, e più adattato al corso degli atti giudiziari, regoleranno tutti i giudizi tanto nelle Curie Laiche, quanto nelle Ecclesiastiche. Nolo il non retrocedersi, che nello Stato Pontificio le Cause Ecclesiastiche si agitasero in un linguaggio, e le Cause Laiche in un altro, onde frequentemente in un medesimo Tribunale, ed in una medesima Adunanza si parlassero due favelle. Che però volendo Noi, che queste disposizioni tutte abbiano l'assoluta, e totale esecuzione, DI NOSTRO MOTO PROPRIO, E COLLA PIENEZZA DELLA NOSTRA SOVRANA POTESTÀ, ordiniamo, e prescriviamo quanto siegue.

(5)

zione, le stesse prescrizioni di procedura, le stesse tasse, ed uno stesso idioma più nobile, e più adattato al corso degli atti giudiziari, regoleranno tutti i giudizi tanto nelle Curie Laiche, quanto nelle Ecclesiastiche. Nolo il non retrocedersi, che nello Stato Pontificio le Cause Ecclesiastiche si agitasero in un linguaggio, e le Cause Laiche in un altro, onde frequentemente in un medesimo Tribunale, ed in una medesima Adunanza si parlassero due favelle. Che però volendo Noi, che queste disposizioni tutte abbiano l'assoluta, e totale esecuzione, DI NOSTRO MOTO PROPRIO, E COLLA PIENEZZA DELLA NOSTRA SOVRANA POTESTÀ, ordiniamo, e prescriviamo quanto siegue.

(6)

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Organizzazione Governativa

Art. 1. Lo Stato Ecclesiastico è ripartito in tredici Delegazioni, oltre la Capitale, ed i Luoghi soggetti alla medesima. I nomi delle Delegazioni sono i seguenti: Bologna Ferrara = Forlì = Pesaro e Urbino = Macerata e Camerino = Feronia = Spoleto e Rieti = Viterbo e Civitavecchia; Ancona = Frosinone con Pontecorvo = Benevento = ed Ascoli, di Spoleto e Rieti, di Viterbo e Civitavecchia saranno sempre contraddistinte con ambedue i nomi, come finora è stata designata quelle variazioni, che si credesse convenienti di far apporre all'attuale demarcazione di ogni Delegazione, e di ogni Governo. 2. Le Delegazioni riunite due Capoluoghi, in uno farà residenza il Delegato, e nell'altro, in cui non lascerà di dimorare per quel tempo, che crederà alle circostanze più opportune, vi sarà un Luogotenente con le stesse facoltà dei Governatori diretti, esercitabili nell'estensione e demarcazione, che hanno, o saranno per avere le dette riunite Delegazioni, secondo l'indicata Tabella da pubblicarsi. 3. Nelle Delegazioni, ove sia destinato un Cardinale, la Delegazione assume il titolo di Legazione, ed il Cardinale prende il titolo, ed ha tutti gli onori di Legato con quelle speciali prerogative, che gli sono attribuite con le lettere in forma di Breve. 4. Le Delegazioni saranno suddivise in Governi di primo, e secondo ordine. 5. Il Delegato in ciascuna Delegazione esercita, sotto la dipendenza dei Dicasteri superiori per tutto ciò, che è conservato nelle rispettive sue attribuzioni, la giurisdizione in tutti gli atti di Governo, e di pubblica amministrazione, eccettuati tutti gli affari, che per ragione di materia spettano alle Potesi Ecclesiastiche, quelli, che riguardano l'ordine giudiziario civile quelli che spettano alla

direzione del pubblico Erario, e quelli, che delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì fossero attribuiti a speciali commissioni per il regolamento dell'acqua. 6. Presso ogni Delegato vi saranno due Assessori, dei quali si prevederà il Delegato per il disbrigo degli affari. I medesimi dovranno dipendere dal Delegato in tutto ciò, che non verrà ad essi specialmente attribuito nei titoli seguenti. 7. Presso ogni Legato, o Delegato, vi sarà una Congregazione governativa, composta del Confaloniere, e di due Anziani del Capoluogo. Nelle Delegazioni riunite la Congregazione sarà una sola, e risiederà, ove risiede il Delegato. Questa Congregazione si adunerà presso il Legato, o Delegato ordinariamente due volte la settimana; nei giorni, che dai medesimi verranno stabiliti; e straordinariamente tutte le volte, che ve ne sarà il bisogno. 8. Il Volo del Confaloniere, e degli Anziani sarà consultivo. La risoluzione definitiva dipenderà dal Legato, o Delegato. Saranno registrati i pareri di ciascuno il Legato, o Delegato nel regidre contate della risoluzione ai rispettivi Dicasteri di Roma dovrà trasmettere una copia della discussione uniforme al Registro. 9. Ogni Anno si procederà alla rinnovazione della Congregazione, nella quale rimarranno due Anziani restati nell'impiego a fine del successivo Anno. 10. Presso ciascun Delegato, e sotto i di lui ordini vi sarà un Segretario generale, il quale non sia nativo, o domiciliato nella stessa Provincia. 11. I Luogotenenti delle Delegazioni riunite i Governatori di primo, e secondo ordine dipenderanno interamente dal Delegato nell'esercizio delle loro facoltà, eccettuati i casi d'urgenza, ed eccezione quelle attribuzioni, che riguardano l'ordine giudiziario negli affari civili, e nelle cause minori, che saranno di loro competenza, come nei titoli seguenti. 12. Sarà in facoltà del Delegato di regolare la corrispondenza o direttamente con i rispettivi Governatori, o pel canale de Governatori di primo ordine, in riguardo agli altri di secondo. 13. I Delegati dovranno essere Prelati, e non nativi della Delegazione, che governano. 14. Tutti, anche il Segretario Generale, saranno nominati dal Sovrano per organo della Segreteria di Stato. Per li Delegati, Luogotenenti, Assessori, e Governatori di primo ordine, si spedirà il Breve. Per tutti gli altri si spediranno le Lettere patenti. 15. I Governatori de luoghi burocrati tuttora esistenti, non potranno incominciare l'esercizio del loro ufficio, se non precederà l'approvazione della Segreteria di Stato.

(8)
 15. I Governatori baronali saranno obbligati, come tutti gli altri Governatori, ad eseguire gli ordini, che loro verranno dati dai Legati, Luogotenenti, e Governatori di primo ordine.
 16. Le loro attribuzioni sono le medesime, che quelle degli altri Governatori, eccettuati i casi, che verranno espressi a suo luogo.
 17. Nel Diapetto, e Comarca di Comarca di Roma i Governatori corrisponderanno immediatamente colla Segreteria di Stato, e coi rispettivi Dicasteri della Capitale.
 18. Le giurisdizioni del Cardinal Decano in Ostia, e Velletri, e del Prefetto de' Sagri Palazzi Apostolici in Castel Gandolfo, rimangono nella loro integrità.

T I T O L O I I.
 Organizzazione dei Tribunali Civili.

19. Il potere giudiziario nelle materie civili non entra nelle attribuzioni dei Delegati.
 20. I Luogotenenti, ed i Governatori ne' luoghi delle rispettive giurisdizioni saranno giudici competenti.
 1.° Nelle cause, che in capitale, non oltrepassano il valore di Scudi trecento. Se la somma è indeterminata, e tale, che possa eccedere questo valore, non sarà di loro competenza.
 2.° Nelle cause di *sommarsimo possesso*, nelle quali dovranno giudicare sul fatto del possesso, senza verun esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il *petitorio*. Se il possessore non potrà essere definito col solo fatto del possesso, dovranno rimettere le Parti avanti il Giudice competente.
 3.° Nelle controversie, che insorgono in tempo di *ferza*, e di *mezzo* per le contenzioni, le quali interseguono in tali congiunture, e devono giudicarsi sulla *linea* del luogo.
 21. Nelle controversie, che non oltrepassano il valore degli Scudi cinquanta potrà procedersi in *via economica*, come attualmente si pratica.
 Similmente in *via economica* si procederà nelle cause de' *Cattedratici*, *Tasse di Ospedali*, di *Seminarij*, e di altri Pubblici Stabilimenti, nelle cause di *decime Ecclesiastiche*, e di prestiti di *Monte di Pietà*, e *Frammentarij* per qualunque somma.
 L'esecuzione di questi giudicati non potrà essere giammai ritardata dal ricorso in *devolutivo*, quale unicamente competerà al soccombente.
 Tutti gli atti giudiziari relativi ai detti giudicati saranno eseguiti da ogni *tassa di registro*.
 22. In tutti gli altri dovranno osservarsi le pratiche, e tasse, che saranno in vigore, ed avrà luogo il ricorso, ed appellazione in *sospensivo*, o *devolutivo* secondo l'indole de' giudizi.

(9)
 25. Nelle cause, nelle quali hanno interesse i Baroni, i Governatori dei Feudi non saranno riputati competenti, che per la somma di *scudi dieci*. Quando la causa del Barone sorpassa la detta somma, ne sarà Giudice competente il Governatore del luogo vicentino, che non sia baronale, sempre però dentro i limiti della facoltà accordate agli altri Governatori.

24. Nel Capo luogo delle Delegazioni, ove il Delegato ha la sua stabile residenza, un *Assessore* eserciterà la giurisdizione attribuita ai Luogotenenti, ed ai Governatori negli Articoli precedenti.
 25. Cessano tutti i Tribunali Collegiali di prima istanza; e viene a ciascuno di essi in ogni Capoluogo surrogato un Giudice singolare col nome di *Pretore*, incaricato soltanto dell'amministrazione della giustizia nelle controversie civili in prima istanza per tutte le cause di un valore superiore agli *scudi trecento fino a qualunque somma*.

Nelle Delegazioni rimate, oltre il Pretore del Capoluogo, ove risiede il Delegato, vi sarà altro Pretore nella Città, o Capoluogo, o ve risiederà il Luogotenente, colla giurisdizione estensiva a tutta la medesima Delegazione rimita.
 26. Le Curie Ecclesiastiche, e loro Vicari Generali, oltre il privativo esercizio di giurisdizione nelle materie di loro competenza, potranno anche giudicare nelle loro Diocesi per qualunque somma le Cause civili, e meramente laicali tra iuteri Laici, purchè le Parti vi consentano a forma della Costituzione di *HENRI-DETTO XIV. Romane Curie praxatiam* 21. Dicembre 1744. §. 18. *Jurisdictionem vero*.

27. Questa prerogativa per le cause, e materie laicali tra *inter Laicos*, (oltre le materie di sua competenza, e di alimenti a forma del *Chirografo Clementino*) viene anche accordata al Tribunale del Vicariato di Roma colla stessa condizione *de consensu partium* a forma della citata *Costituzione Benedettina*.

28. Sarà questa giurisdizione esercitata dal Card. Vicario, e dai Pretati Vicegerenti, e Luogotenente per mezzo ancora de' loro Uditori.

29. Il Tribunale dell' A. C. sarà composto di tre Giudici Prolaici e collato di Luogotenenti. Rimane soppressa in questo Tribunale la rappresentanza di Collegato, e non vi saranno più gli Assessori. I tre Giudici Pretati giudicheranno singolarmente in prima istanza.

1. Le cause della Capitale per qualunque somma, e valore.
 2. Le cause della Comarca superiori al valore di *scudi trecento*.

30. Il Tribunale di Campidoglio sarà composto di primo, e secondo Collaterale, e dell' Editore del Sebatoe, i quali (soppressa ogni rappresentanza collegale) eserciteranno singolarmente

(110)

In loco giurisdizione tra meri laici abitanti, e cittadini di Roma per qualsiasi somma.

31. In detto Tribunale di Campidoglio rimane espresso l'ufficio del Capitano dell'appellazioni, e l'Assettamento rappresentante la piena Segreteria. Queste attribuzioni saranno esercitate dalla Segreteria di Giustizia.

32. Le cause giudicate in prima istanza dai sopra espressi Tribunali dell' A. C. Campidoglio, e Vicariato, saranno in grado di ricorso, o di appellazione, se di somma inferiore agli Scudi di 825. portate dall' uno all' altro Giudice dello stesso Tribunale. E nel caso di difformità tra i due giudici, saranno portate al terzo Giudice dello stesso Tribunale. In qualunque creato di appello, e difformità dei giudici le suddette cause saranno portate al Pretolo Uditore della Camera.

Le cause di valore superiore, e fino a qualunque somma saranno deferite alla Rota.

33. Le cause giudicate dagli Ordinari, e Vicari Generali di tutto lo Stato in materia, e tra persone Ecclesiastiche in grado di ricorso, o di appellazione, ove abbia luogo (senza pregiudizio però del diritto legittimamente stabilito, e conservato delle Curie Arcivescovili) dovranno se del valore di \approx 500. esser deferite ad altro Giudice Ecclesiastico nella stessa Diocesi, da destinarsi sempre dalla Segreteria, con semplice citazione, quanto ai tratti di cause ordinarie; ed in caso di difformità tra i due giudici, ad uno dei Luogotenenti dell' A. C. Le stesse cause superiori alla detta somma, e fino agli \approx 825. saranno similmente deferite ad uno dei Luogotenenti dell' A. C., ed alla Rota se saranno di somma maggiore.

34. Le cause in grado di ricorso, o di appellazione dai giudici de' Luogotenenti, Governatori, ed Assessori delle Delegazioni, saranno portate al Pretore giudice del Capoluogo; a cui saranno pure nello stesso grado deferite le cause in materia laica, e tra meri laici, giudicate dagli Ordinari, e Vicari Generali fino alla somma di Scudi 825.

Nella difformità tra questi due giudici saranno portate ad uno dei Luogotenenti dell' A. C.

35. Le cause superiori al valore di \approx 825. fino a qualunque somma, giudicate dai Pretori, dagli Ordinari, e Vicari Generali nelle stesse materie laiche, e tra laici, saranno portate al Tribunale della Rota.

36. Nelle Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì dai Giudici dei Governatori, ed Assessori, e degli Ordinari, e Vicari Generali nelle materie laiche, e tra laici fino alla somma di Scudi 825. avrà luogo lo stesso ricorso, ed appellazione al Pretore del Capoluogo.

(111)

37. In tutto lo Stato Ecclesiastico vi saranno due soli Tribunali Collegiali di appellazione. Uno in Bologna per le cause delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì. Altro in Roma, cioè la Rota, per tutto il resto dello Stato. Il Tribunale di appellazione di Macerata rimane soppresso.

38. Il Tribunale d'appellazione di Bologna sarà composto di sei Giudici.

Questi giudicheranno singolarmente in seconda, o ulteriore istanza le cause inferiori al valore di Scudi 825. definite in prima istanza dai Pretori, e dagli Ordinari, e Vicari Generali nelle materie laiche, e tra laici delle quattro Delegazioni come sopra. In tutte le altre superiori alla somma di Scudi 825. fino a qualunque valore, il detto Tribunale di appellazione giudicherà collegialmente, e nel numero non minore di cinque giudici. Il più anziano di Ufficio sarà il Presidente, che dovrà soltanto votare nei casi di infermità, di legittima assenza, e ritorsa di alcuno degli altri Giudici, intervenendo però sempre all' Udenza, per sorvegliare al buon ordine del Tribunale.

39. Nel caso di difformità dei Giudici del Tribunale d'appellazione di Bologna, da quei dei Tribunali di prima istanza, saranno le cause portate alla Rota, ove sarà pure in facoltà del Seco-comitante in prima istanza di appellare in luogo del Tribunale d'appellazione di Bologna.

40. La Rota sarà il Tribunale d'appellazione in Roma per tutte le cause superiori al valore di scudi 825. fino a qualunque somma, giudicate dai Pretori, e dalle Curie Vescovili, ed Arcivescovili di tutte le Delegazioni dello Stato Ecclesiastico, eccettuato le Cause del detto valore in materia, e tra persone laiche delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì, le quali potranno deferirsi al Tribunale di Appello di Bologna. E conservando la Rota tutte le sue prerogative seguita a procedere con gli stessi metodi, e colle stesse forme, come ha sempre proceduto.

41. A sollecitare il corso, e la definizione delle cause in Rota, in quante volte venga concessa la nuova Udenza di precedente contumaciale, s'elezione, dovrà il rescritto essere concepito ne termini seguenti = *Audiatur relictis expensis tum processis, tum procedentibus, propositiois contumacialis*. = La liquidazione di tali spese sarà fatta dal Ponente con suo decreto, e mandato, e non ritarderà punto la riproposizione della Causa. Queste spese dovranno sempre pagarsi dal continuato senza speranza di ripeterle, qualunque vicenda abbia in appresso la causa.

42. Nella liquidazione di spese da farsi in seguito de' giudicati Rotali, il Ponente non potrà procedere alla sottoscrizione della Massa, che previo accurato esame delle singole partite. E sarà cip

(12)

non esame, permesso ai Litiganti giovare della suddetta liquidazione per mezzo d'istanza, che sarà in luogo dell'appellazione, e commissione = 46. *esecutio* = da rimettersi per semplice Memoriali all'esame, o definizione degli Uditori che hanno giudicato in merito. La risoluzione, o rescritto, che ne sarà emanato, non sarà segreto a revisione.

45. Nelle Cause, che in Rota rimangono irresolte per parità di Voti, si dovrà in avvenire rescrivere colla formula = *Dabitur resolutio in primo post proximum cum isdem Videntibus Quinto, et Sexto*. = E se in qualunque ulteriore proposizione si avrà parità di Voti, di nuovo si dovrà rescrivere come sopra = *Videntibus Omnibus* = Nella nuova, o nuova proposizioni i Difensori senza il permesso di Monsig. Ponente non potranno distribuire più di un foglio di chiarimenti, essendo loro vietata qualunque Allegazione addizionale.

44. In tutti i giudizi tanto di materie laicali, quanto Ecclesiastiche le due Sentenze conformi, ancorchè non consecutive, ed intermedie da sentenza difforme, formeranno la cosa giudicata.

45. Il Tribunale della Segnatura non esisterà, che in Roma. Sarà composto di soli sette Prelati Voiani, che tutti dovranno rendere ragione in tutte le cause. E richiamato ad osservanza il segreto prescritto ai Votanti, e loro Uditori dalla Costituzione di Alessandro VII. = *Inter ceteras Apostolicas* = E dovranno a tal effetto tanto i Prelati Voiani, che i loro Uditori nell'ingrosso o officio, ed in ogni anno nella prima Segnatura, prestare il giuramento per l'osservanza del medesimo segreto.

46. Gli Uditori, ossia Ajutanti di Studio dei Prelati Voiani, non potranno mai essere Procuratori in attuale esercizio di Foro, e non avrà, che il voto consultivo. Se alcuno de' Voiani per legittimo impedimento si astenesse d'intervenire, e di votare in causa, e per parità di voti non potesse nascere risoluzione, dovrà invitarsi il Card. Prefetto del Tribunale col solito rescritto = *Exquiratur votum Epi.* =

48. Apparirà a questo Tribunale privativamente il diritto di accordare, o negare le appellazioni, circoscrivere, ossia annullare gli atti giudiziari, decreti, e sentenze di tutti i Tribunali dello Stato.

Non potrà però ordinare la circoscrizione, che per uno dei tre segretari capi di nullità, cioè per difetto di giudizio, di giurisdizione, e di mandato, da esprimersi nel rescritto.

Sarà in facoltà della Segnatura di rimettere in seguito della circoscrizione la causa allo stesso Tribunale, il di cui giudicato è stato circoscritto, o ai Tribunali dell'A. C., o della Rota nell'rispettive loro attribuzioni, come stimerà più conveniente.

(15)

Potrà, quando lo crederà opportuno, delegare ai Giudici, o Tribunali, che debbono giudicare sul merito, la facoltà di circoscrivere.

insorgendo questione di competenza dei Tribunali, il giudizio dipenderà dalla Segnatura.

49. Nel piano Tribunale potranno in avvenire proporsi le cause soltanto superiori al valore, e somma di scudi *trecento*. E' vietato per qualunque titolo di portarsi le inferiori. Queste saranno esaminate, e decise dal Prefetto Uditore della Segnatura, e dal di lui decreto potrà rinoversi al Prefetto Decano del Tribunale, che rimane a tal effetto investito dell'opportuna facoltà. Nel caso poi di difformità di detti decreti potrà ricorrersi al Card. Prefetto, dal di cui decreto non sarà luogo ad ulteriormente reclamare.

50. Nei giudizi conformi non sarà permesso il ricorso in Segnatura per sospendere l'esecuzione. Si potrà solo ricorrere in via di restituzione in intero per ottenere una seconda revisione.

Compiersi tal ricorso, quando anche il precedente giudizio di appellazione abbia avuto luogo in devoluto.

Questa seconda revisione non dovrà però mai accordarsi dal Tribunale, se non che o per fatti nuovamente scoperti, e provati con documenti autentici, i quali siano decisivi, ovvero per manifesta violazione della Legge.

51. Il rescritto, o decreto, con cui la Segnatura accorderà la restituzione in intero, dovrà esprimere uno dei sopraccennati motivi.

52. La revisione in grado di restituzione in intero sarà commessa ai Tribunali dell'A. C., o della Rota secondo le qualipresunte competenze.

Se la causa supererà il valore di scudi *cinquecento*, quale per questo solo oggetto si dichiara *summus Rotale*, dovrà essere giudicata, e decisa dal Tribunale della Rota = *Præsentibus duobus, Videntibus Omnibus Dominis* = Qualunque sia la sentenza, et emendata, non sarà soggetta ad altra revisione, e soltanto potrà essere impugnata per titolo di una delle tre nullità. Se mai la sentenza venisse circoscritta, la causa tornerà al Tribunale medesimo colla stessa regola.

Se poi il valore della causa non eccederà la somma di scudi *cinquecento*, sarà di competenza di uno dei Prelati Luogotenenti dell'A. C., il quale dopo reletta discussione dovrà pronunziare la sua sentenza. Se sarà questa confermatoria della precedente cosa giudicata, non sarà luogo ad ulteriore reclamo, menochè nel caso di circoscrizione come sopra. Se fosse poi revocatoria della cosa giudicata dovrà la detta sentenza in grado d'appello devoltersi ad altro Luogotenente dell'A. C., presso il quale avrà in qualunque evento il suo termine definitivo.

(14)
 Quante volte la causa fosse già stata ventilata innanzi a tutti i Legationari dell' A. C., dovrà in quarto grado deferirsi all' Ufficio delle stesse forme del Legationari.
 55. Rimangono soppressi nelle Delegazioni tutti gli *Assessori Camerali*. Rimane similmente soppresso in Roma il Tribunale così detto *Collegiale Camerale*.
 54. Nelle Delegazioni i Legationari, Governatori, ed Assessori, saranno giudici in prima istanza per tutte le cause riguardanti l'interesse della Camera Apostolica, non superiori al valore di scudi *trecento*.
 55. Nelle stesse cause di Roma, e sin Comarca, come in tutte le altre superiori al valore di scudi *trecento* e fino a qualunque somma, saranno in prima istanza cumulativamente giudici competenti gli Uditori del Camerlengato, e del Tesorierato.
 56. Ad uno de' medesimi in grado di appellazione, se, e come potrà aver luogo, saranno deferiti i giudici de' sopraddetti Legationari, Governatori, ed Assessori. Nel caso di difformità il terzo giudice sarà l'altro dei suddetti Uditori.
 57. Dalle sentenze in prima istanza proferite da uno degli Uditori fino alla somma di scudi 825. avrà luogo l'appello all'altro dei medesimi. Se questi giudicati fossero difformi, sarà la causa in terza istanza deferita al Prelato Decano della piena Camera.
 Se il valore della causa supererà gli scudi 825., ne partirà la cognizione, e definizione al pieno Tribunale della Camera.
 58. Sarà questo composto di soli sette Chierici compreso il Decano. Non sarà più diviso in Turri. Tutti premessa la prescrizione del giuramento = *de secreto servando* = dovranno conoscere, e giudicare tutte le cause. E se per legittimo impedimento, o mancanza di alcuno, per parità di voti non nascesse impedimento, o mancanza immediatamente seguente dovrà votare con le stesse scritture il Prelato Presidente della medesima, al quale in tal caso viene accordata la facoltà di dare il voto decisivo.
 59. Il Tribunale della piena Camera dovrà egualmente, che la Rota, riunirsi indedimilmente due volte la settimana, ed in tutti i giorni nonit nella Tabella, ancorché non vi fossero materie a discutersi, all'eccezione delle Ferie Autunnali, e dell'altre consueti vacanze.
 In questo Tribunale rimane conservata la sua particolare *Segnatura*.
 60. Lo stesso Tribunale, non più diviso in Sezioni, ma rinvitato esaminerà e giudicherà i conti riguardanti gli interessi della Camera Apostolica, astenendosi sempre dall'esame, e sindacazione sud-

(15)
 data quel Chierico di Camera, della di cui amministrazione si tratta.

61. Non vi saranno in appresso Giudici *commissari*.
 62. In materia contenziosa civile sono soppressi tutte le giurisdizioni, e tutti i Tribunali particolari, e privilegiati per ragione di materia, o di persone tanto in Roma, che nelle Città.

63. Rimane soppresso il Tribunale dell'Agricoltura del Tribunale dell'Annona.

64. In materia contenziosa rimane soppressa la giurisdizione del Tribunale dell'Annona.

65. Le cause del Tribunale dell'Agricoltura saranno in avvenire deferite ai Tribunali, e giudici ordinari, ed anche di Commercio secondo le rispettive competenze.

Le cause di dan. i dan. saranno deferite, e giudicate dai Collegiali di Campidoglio.

66. Le cause del Tribunale dell'Annona, forma rimasendo presso il Prelato Prefetto della medesima la giurisdizione amministrativa, ed economica, saranno deferite ai Tribunali ordinari antiche Camere, o di Commercio secondo le competenze.

67. Oltre le giurisdizioni del Cardinal Decano in Ostia, e Valletta, e del Prefetto de' Signi Palazzo Apostolico (dei quali si è trattato all' Art. 18.) sono mantenute le giurisdizioni.

1.° Della Congregazione de' Vescovi, e Regolari.
 2.° Della Congregazione del Buon Governo a forma della Costituzione di Benedetto XIV.

3.° Del Tribunale della Dateria Apostolica.
 4.° Del Tribunale della Fabbrica di S. Pietro.

5.° Dell'Editore del Camerlengato negli affari riguardanti li mercati di Piazza Nuova.

6.° Del Presidente della Grassia sui Mercati soggetti alla sua giurisdizione.

7.° Del Giudice de' mercenari.

68. Il Giudice de' Mercenari eserciterà la sua giurisdizione nelle controversie di mercati campestri, capanne, abitazioni, prestanze per causa di lavori fatti nelle vigite, orti, giardini di Roma, che nell'Agro Romano, limitatamente però alla somma di Scudi *centi* per ciascun ritornone, in via economica senza formalità di giudizio, e senza che i suoi decreti siano soggetti a veruna tassa di Registro, e di Cancelleria.

Tutti i Legationari, Governatori, ed Assessori dello Stato, ne' rispettivi territori, eserciteranno la medesima giurisdizione con le stesse facoltà del Giudice de' mercenari.

Le cause dello stesso titolo di mercati superiori però al valore di Scudi *centi* saranno deferite ai Tribunali di Commercio,

(16)

ore sono; diversamente ai Giudici, o Tribunali ordinari in via esecutiva, e sommaria.

69. La rappresentanza del Tribunale di Commercio dovrà essere nel Tribunale dell' A. C. Il Tribunale di Commercio sarà formato di tre Giudici assistiti da un Cancelliere. Dovranno giudicare collegialmente, e sarà in esso finita la giurisdizione contenziosa dell' *Assessore delle Alpi*, che rimane soppressa.

70. Rimangono conservati nello Stato tutti i Tribunali di Commercio attualmente esistenti. Ore non esistono dovranno le controversie commerciali deferirsi al Tribunale di Bologna, quanto alle Delegazioni di Ravenna e di Forlì; al Tribunale di Ancona in quanto alle Marche, e Ducati di Urbino, e Pesaro, e di Camerino; le altre del resto dello Stato al Tribunale di Commercio di Roma, meno le cause di competenza del Tribunale di Commercio di Civitavecchia.

71. Dalle sentenze de' Tribunali di Commercio delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, l'appello se, e come potrà aver luogo, sarà per qualunque somma portato al Tribunale di appellazione in Bologna, quando al soccombente in prima istanza non fosse piaciuto di appellare direttamente in Roma; ma agitando la causa in Bologna, nel caso di difformità tra le due sentenze, saranno le cause portate in terza istanza al Tribunale della *Rota*.

Dalle Sentenze dei Tribunali dell' altre Delegazioni, e da quelle del Tribunale di Commercio di Roma l'appello, come sopra, avrà luogo al Tribunale della *Rota*.

72. Tanto la *Rota*, quando tutti gli altri Tribunali nelle materie commerciali dovranno procedere con i metodi prescritti nel Regolamento provvisorio del 1.° Giugno 1831.

73. Rimane conservata la giurisdizione del Tribunale temporaneo del Consolato di Sinigaglia per il tempo, e corso della Fiera secondo i vigeni Regolamenti.

74. Non sarà in avvenire permesso di ricorrere all' *Uditore del Papa* nelle materie giudiziali, inueno che nei giudizi di competenza delle *Sagre Congregazioni*, e ne' casi di ricorso da una *Grazia Sorzana*; e le Cause giudiziali attualmente pendenti innanzi di esso s' intendono fin da ora devolute al Tribunale della Segnatura secondo le rispettive competenze.

75. La nomina dei Giudici in tutti i Tribunali è riservata immediatamente al Sorzano.

76. Non vi saranno più Giudici supplenti, ed aggiunti. Nel caso di mancanza, e d' impedimento d' alcuno de' Giudici rispettivi Delegati potranno provvisoriamente nominare altro Soggetto per farne le veci.

(17)

77. Nuno però potrà essere Luogotenente, Governatore, Assessore, Giudice, quando non abbia almeno l'età di anni trenta, compiuti, che non sia laureato, che non provi l'esercizio già fatto nel Foro per lo spazio di cinque anni, e non giustificati *Pozioni*, *de' malati*, e la irreperibilità della sua condotta.

Non potranno essere Luogotenenti, Assessori, e Giudici nelle Delegazioni quei, che sono nativi, o domiciliati nelle medesime; e Governatori, i nativi, o domiciliati nei rispettivi *Ducati*, e *Cantoni*, ove debbano esercitare giurisdizione.

78. Gli atti di volontaria giurisdizione, cioè i decreti nei confronti delle donne, e minori, ed altri simili, s' interpongono nelle Delegazioni dai Delegati, e fuori in tutta l'estensione delle rispettive Delegazioni, come pure dai Luogotenenti, e Governatori nella circoscrizione delle loro giurisdizioni criminalmente agli *Ordinari*, e Vicari Generali nelle Diocesi rispettive.

In Roma l'esercizio di questa giurisdizione rimarrà presso i Giudici, che attualmente la esercitano.

79. Viene richiamato ad escusanza il privilegio della *Legge Unica. Cod. quando Imperator inter Pupillos, § Padoas* = ed in grado d' Appello la Curia del Principe. Potranno anche avocare a detta Curia i giudizi altroue interstati.

80. Guarnano dello stesso privilegio le persone miserabili, la di cui povertà rimanga provata dalle concordie testimoniali del Vescovo, e del Magistralo locale. Potranno in forza dello stesso privilegio le persone sopraddette adire in linea di avvocazione, il rispettivo Tribunale Vescovile, quale per altro adito non sarà più in facoltà loro di reclamare l'avvocazione alla Curia del Principe.

Il privilegio suddetto relativamente alla Curia del Principe avrà luogo nelle cause soltanto superiori al valore, e somma di Scudi *di Cento*.

I Gonfalonieri nelle rispettive Comunità, ed in Roma i Presideriti nei rispettivi Rioni, avranno la facoltà di comparire, e giudicare economicamente tutte le vertenze, che non oltrepassino la somma di scudi *cinque*, nella stessa maniera, che vengono giudicate, e composte dai due Capi dei Tribunali dell' A. C. e del Campidoglio.

TITOLLO III

Organizzazione dei Tribunali Criminali

80. La giurisdizione criminale sarà esercitata nel modo seguente. Per maggiore speditezza nell'amministrazione di giustizia i Governatori locali di primo, e secondo ordine procederanno, dens

(18)

tro i limiti dei rispettivi territori, nei delitti *minori* punibili con pene pecuniarie, ed afflittive considerate equivalenti ad un anno di opera nell'agricoltura.

Quando la coartata, sarà per un intero anno di opera, si terrà luogo all'appellazione sospensiva.

Restano ferme le disposizioni in esse nella Costituzione *Parti distrettuali* rapporto ai Governatori, che esercitano la giurisdizione baronale, e rispettivamente l'Assessore destinato per le cause criminali, eccettuata, sotto la dipendenza del Delegato, la giurisdizione attribuita ai Governatori nei delitti minori.

81. Vi sarà inoltre un Tribunale Criminale, che sarà composto di quattro Giudici, cioè del Delegato, che ne sarà il Presidente, dei due suoi Assessori, e di altro Giudice criminale da designarsi. Ne apparterrà la nomina al Sovrano. I Pretori non potranno aver luogo nel Tribunale Criminale. Nelle Delegazioni riunite il Tribunale Criminale sarà una sola per ambidue le Delegazioni, e risiederà, ove risiede il Delegato.

Nel caso di assenza, o legittimo impedimento di alcuno di detti Giudici, sarà in facoltà dei Delegati di destinare altro soggetto, per supplirne provvisoriamente le funzioni.

82. I Tribunali Criminali, costituiti come sopra, giudicheranno in grado di appellazione, se avrà luogo, le cause giudicate dai Luogotenenti, Governatori, o dall'Assessore della rispettiva Delegazione.

83. Nei delitti, per i quali è prescritta una pena maggiore di un anno di opera, il giudizio apparerà sempre al Tribunale Criminale.

84. Nelle condanne all'opera, e galera per qualsiasi tempo pronunciate per delitti non *inferiori* di sua natura, comparrà sempre l'appellazione in sospensiva.

Nei delitti poi di sua natura *inferiori* l'appellazione comparrà in sospensivo nei casi soltanto, in quali le condanne eccedano l'opera, e galera per cinque anni, o uno almeno de' Giudici abbia voluto per l'assoluzione, o pena minore. Se la condanna sia erantata a piccioli voti, potrà aver luogo il solo devolutivo. A tal effetto nella sentenza dovrà specificarsi, quando vi sia l'unità di voti.

85. Se la condanna saranno capitali, l'appellazione avrà sempre luogo in sospensivo.

86. Vi saranno in tutto lo Stato due Tribunali di appellazione per le cause criminali.

Uno di Bologna, cioè lo stesso Tribunale di Appellazione nelle Cause Civili per le quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Reggio e Forlì; il presidente del Tribunale dovrà sempre venire nelle cause erantatorie. Altro in Roma cioè la S. Consulta per tutto il resto dello Stato.

(19)

87. Vi saranno in ogni Capoluogo delle Delegazioni due Giudici processanti, ed un Cancolliere, ed in ogni Governo di provincia, e secondo ordine vi sarà un Cancolliere, il quale unito al Governatore locale, ed Luogotenente, ove sia, sarà obbligato alla compilazione dei processi in tutti i delitti, che accadono nella propria giurisdizione, ancorché il giudizio appartenga al Tribunale criminale della Delegazione.

I suddetti due Giudici processanti saranno all'occorrenza obbligati ad impinguare, e rettificare i Processi dei Governatori.

88. Si provvederà in appreso, non solo per il mensile congruo onorario di tutti i Giudici, ed impiegati nei Tribunali criminali, ma anche per i prociotti delle sportule, e dell'inquisizioni criminali.

89. Nei delitti commessi nei Paesi, che compungono la Comarca di Roma, il Tribunale del Governo sarà il Giudice di appello dalle condanne pronunciate dai Governatori, a termini della loro competenza.

90. Nei delitti commi, commessi nella Città di Roma, potrà *cumulativamente* procedersi tanto dal Tribunale del Governo, quanto dai Tribunali dell' A. C., e del Campidoglio, secondo le regole attualmente vigenti.

91. Dalle sentenze pronunciate dai Tribunali suddetti saranno le cause deferite in grado di appellazione, se avrà luogo come sopra, ad altro Tribunale di Roma a scelta del Reo, o Difensore de' suoi.

92. Nei delitti per contravvenzioni, e frodi commesse a danno dell' Erario, i Giudici competenti in prima istanza saranno i Luogotenenti, Governatori, ed Assessori nelle Provincie, ed in Roma i Tribunali Criminali del Camerlingato, e del Tesorierato, ai quali si potrà portare l'appellazione dalle condanne di detti Luogotenenti, Governatori, ed Assessori in devolutivo soltanto, quando la pena da loro pronunciate non ecceda la somma di scudi 150, compreso il valore della cosa caduta in *commissum*, e della multa, o non porti pena afflittiva. Nel caso poi, che la condanna ecceda la somma di scudi 150, nella maniera espressa di sopra, o porti pena afflittiva, comparrà l'appellazione in sospensivo.

93. Con le precedenti disposizioni non s'intenderà derogato in alcuna parte alle giurisdizioni della S. Inquisizione, della Congregazione de' Vascovi, e Regulari, del Cardinal Decano per Ostia, e Velletri, del Prefetto de' Palazzi Apostolici, e del Tribunale Militare tra i militari; le quali giurisdizioni in materia criminale continueranno ad esercitarsi secondo il passato.

94. I Tribunali Ecclesiastici, compreso quello del Vicariato di Roma, proseguiranno ad esercitare la giurisdizione criminale sopra le persone soggette al Foro Ecclesiastico; e per i delitti di Fies

C 2

(20)
 fra competenza, abolita però qualunque cumulativa, che potessero avere esercitato in passato tanto in prima istanza, quanto in appello per qualsivoglia titolo, e privilegio.

95. Tutte le altre giurisdizioni criminali di privilegio, ad eccezione di quelle espresse nei precedenti articoli (sono tolli o per ragione di persona, o per ragione di matricò) sono abolite, ed in virtù di questa abolizione, quelli che presiedono all'amministrazione pubbliche, dovranno, ancorchè si tratti di convenzioni ad ordinanze riguardanti la loro azienda, ricorrere ai Tribunali ordinari, i quali però nel procedere, e nel condannare, dovranno osservare le forme prescritte dall'ordinanze medesime.

96. Presso ogni Tribunale criminale vi sarà un Difensore de' Re d'ufficio nominato dal Sovrano. Potrà però l'inquisito prevalersi di altro Difensore, purchè sia nel catalogo di quelli, che dovranno essere in ciascun Capoluogo approvati dal Delegato.

97. Vi sarà inoltre in ogni Delegazione un Procuratore fiscale che sarà parimente scelto dal Sovrano.

In Roma il Procuratore fiscale generale continuerà colle solite sue attribuzioni in tutte quelle cose, che non si oppongono alle presenti disposizioni.

98. In tutto ciò, che riguarda i Cancellieri, gli esecutori, la forza armata, e tutt'altro occorrente per la giustizia punitiva, si procederà coll'istruzioni già date, o che si proseguiranno a dare ai Delegati.

99. Fino alla pubblicazione di nuova Legislazione criminale si procederà in tutto lo Stato colle leggi attualmente vigenti.

100. L'uso dei tormenti, e la pena della corda, ambidue già interdetti, rimangono perpetuamente aboliti, ed a quest'ultima è surrogata la pena di un anno di opera.

101. Le pene rimesse nell'attuale Legislazione criminale all'arbitrio dei Giudici, e Tribunali, sono abolite in quanto riguardano l'esseramento, e l'accrescimento di quelle comminate espressamente dalla Legge. Rispetto a quelle, che nei Bandi generali, o particolari, o in altre Leggi sono rimesse interamente all'arbitrio dei Giudici, e Tribunali, non potranno mai le medesime eccedere un'anno di opera, e solo rimarrà ai Giudici, e Tribunali suddetti la facoltà di minorarle sotto questo grado, sum-pbrechè o la natura del delitto, o le circostanze, che lo accompagnano, li convincano nella loro coscienza della giustizia di tal minorazione. Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avranno luogo fino alla pubblicazione della nuova Legislazione criminale.

102. Fichè non sarà pubblicato un nuovo metodo d'istruzione, e sia di procedura criminale, nella formazione dei processi si obser-

(21)
 veranno le regole, che sono attualmente in vigore. I processi però, e le sentenze si faranno, e si promulgheranno da tutti i Giudici, e Tribunali dello Stato, compresi anche quelli di Roma, in lingua italiana, e le sentenze saranno motivate.

103. Le stesse regole saranno osservate per le legitimazioni, e pubblicazioni dei processi, salvo il disposto nel seguente Articolo.

104. Nelle cause capitali, quando il reo ricusi di legitimare il processo nel modo presentemente in uso, e domandi il confronto de' Testimoni, questo dovrà farsi avanti i Giudici, che lo dovranno giudicare.

105. In tutto ciò, che riguarda la persona degli Ecclesiastici, ed il privilegio del Foro competente all' medesimi, si osservano le regole Canoniche, e le Costituzioni Apostoliche attualmente vigenti; e rispetto all'estrazione degli Inquisiti dagli Stati saranno osservate le forme Canoniche a norma dell'istruzioni già date, e di altre, che si credesse opportuno di dare in appresso.

T I T O L O IV.

Disposizioni Legislative.

106. Tutte le leggi municipali, statuti, ordinanze, riforme sotto qualunque titolo, o per mezzo di qualunque autorità emanate in qualsivoglia luogo dello Stato, comprese ancora quelle pubblicate per una libera Provincia, o per un particolare Distretto rispettivamente sono abolite, a riserva di quelle, che contengono provvedimenti relativi alla cultura del Territorio, al corso dell'acque, ai pascoli, ai danni dati nei terreni, o altri simili oggetti rurali.

107. In tutte le parti dello Stato in materia di successioni avranno luogo le seguenti disposizioni.

108. Nella linea diretta discendentale i figli maschi, o altri discendenti maschi agnati escluderanno sempre dall'eredità intestata del Padre, dell'Avo, o di altro ascendente maschio dell'agnazione le femmine, ed i cognati, ancorchè eguali, o prossimi in grado.

109. Nella linea diretta ascendente, allorchè si tratterà di succedere nell'eredità intestata del figlio, nipote, o altro ascendente maschio, il Padre, l'Avo paterno, o altro ascendente maschio, ed agnato escluderà le ascendenti femmine ancorchè prossime in grado. Alla sola Madre rimane preservata la luttuosa successione del figlio a preferenza dell'Avo, o altro Ascendente più remoto, e la consuetudine in favore del fra-